

NOTA TECNICA

CIRCA OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CEI 81-10 E DAL D.LGS 81/08

1. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NUOVA VARIANTE V1 E DAL D.LGS 81/08

Come specificato al punto precedente, tra le più importanti novità contenute nella Variante, da segnalare il principio che la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI EN 62305-2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa. *Questo significa che tutte le strutture, anche quelle aventi una precedente valutazione del rischio dalle scariche atmosferiche eseguita secondo la CEI 81-1, devono essere sottoposte ad una nuova valutazione del rischio in conformità alla Norma CEI EN 62305-2, ovvero alla CEI 81-10.*

Il nuovo fascicolo contiene una rilevante nota sulla progettazione a regola d'arte degli edifici ai fini della protezione contro le sovratensioni, indica come riferimento fondamentale sia la Norma CEI 64-8 sia la serie di Norme CEI 81-10.

Va ricordato, inoltre, che valutare il rischio di fulminazione costituisce un **obbligo giuridico in capo al responsabile della struttura, secondo il DLgs 81/08** “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” (art. 84: *Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica*).

Si deduce facilmente che, nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare o rivalutare il rischio dalle scariche atmosferiche in conformità alla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10).

Per edifici civili non vi è obbligo specifico, tuttavia c'è sempre l'obbligo giuridico di agire con perizia, prudenza e diligenza, altrimenti si configura la colpa a seguito di danno a cose o persone, il che significa che il dirigente d'una struttura, ad esempio un Amministratore di condominio, pur non avendo obbligo della valutazione (se il Condominio non ha dipendenti e quindi non è luogo di lavoro), ha un obbligo giuridico generico di agire con diligenza.

La valutazione del rischio ai sensi del Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 deve essere tesa a valutare anche la possibilità che il danno alle cose possa estendersi anche all'ambiente circostante per valutare l'obbligo di applicazione di un LPL di classe 1 introdotto all'art. 5.5 della nuova variante. Se ne deduce la necessità, già in parte evidente, di tenere in considerazione, al momento della redazione del DVR (documento di valutazione del rischio) anche la valutazione dalle scariche atmosferiche. L'art.28 (“oggetto della valutazione dei rischi”) del D.lgs 81/08 recita inoltre “*Il documento di cui l'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa [...]*”

2. VARIANTE V1 , CHIARIMENTI

A seguito della variante V1 della CEI 81-10 si sono chiarite molte incertezze che la parte introduttiva della norma stessa lasciava all'interpretazione. La variante CEI 81-10 V1 (fascicolo 9491) pubblicata in settembre (2008), introduce novità sostanziali che possono essere schematizzate come segue:

- 1) La novità fondamentale è che la nuova premessa nazionale recita *“La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI EN 62305-2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”*.
- 2) All'art. 5.5 della norma CEI 81-10/2 è stata aggiunta la seguente nota: “Quando il danno alla struttura si può estendere anche alle strutture circostanti o all'ambiente (ad es. a causa di emissioni pericolose chimiche o radioattive) dovrebbero essere adottate comunque misure di protezione con LPL 1 qualunque sia il risultato dell'analisi del rischio”.

Resta intesa la prevalenza della valutazione del rischio per le vite umane poiché altra novità è aggiunta dalla nota all' Art. 6.2: *“La valutazione della convenienza economica delle misure di protezione, anche se facoltativa, è tuttavia consigliata in quanto consente la scelta del sistema di protezione contro i fulmini, più adatto e conveniente alle esigenze del committente. Essa potrebbe pertanto essere omessa in presenza di espressa rinuncia da parte del committente”*.

3. OBBLIGHI DELLA PROTEZIONE

Da quanto esposto precedentemente si evince che la valutazione del rischio da scariche atmosferiche dovrebbe essere oggetto di uno specifico incarico da parte del responsabile dell'intera struttura e dovrebbe essere eseguito da un esperto della protezione contro i fulmini. Questi accerta i valori richiesti dalla norma:

- i. Rischio R₁ : perdita di vite umane
- ii. Rischio R₂ : perdita di servizio pubblico (energia, acqua, gas, telefonia, ecc...)
- iii. Rischio R₃ : perdita di patrimonio culturale insostituibile
- iv. Rischio R₄ : perdita economica

Se le sovratensioni possono provocare perdita di vite umane (rischio R₁), perdita di servizio pubblico (rischio R₂) o perdita di patrimonio culturale insostituibile (rischio R₃), l'impiantista elettrico ha l'obbligo giuridico di ridurre tale rischio ad un livello accettabile per la norma: il Committente NON ha la facoltà di rinunciare alla relativa protezione ed ogni accordo con l'impiantista darebbe soltanto evidenza di un concorso di colpa.

Qualora si configuri un rischio di tipo R₄ (perdita economica), il Committente, dopo aver valutato che il sistema di protezione non è economicamente conveniente, può rinunciare alle protezioni, ma in maniera esplicita e documentata di modo che, in caso di danno, non possa esserci rivalsa nei confronti del progettista o dell'installatore.

4. SANZIONI

Con l'entrata in vigore, il 20 Agosto del 2009, del D.lgs 106/09 si configurano le seguenti sanzioni relativamente a quanto evidenziato in tabella.

CONDOTTA	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE	SANZIONE
<i>Rischi di natura elettrica</i>			
Non sono stati valutati i rischi di natura elettrica	Art. 80, comma 2	Art. 87, comma 1, lett. c	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00
Non è stato valutato il rischio di fulminazione	Art. 80, comma 2	Art. 87, comma 1, lett. c	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00
Non sono state adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi dovuti ai contatti diretti ed indiretti, all'innesco e propagazione d'incendi ed esplosioni, alla fulminazione ed alle sovratensioni.	Art. 80, comma 3	Art. 87, comma 1, lett. d	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da € 1.000,00 a € 4.800,00

Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
Nome: Ing. S. Pasqualini	Nome: Ing. S. Pasqualini	Nome: Ing. S. Pasqualini
Data: 02/10/2013	Data: 02/10/2013	Data: 02/10/2013
Firma:	Firma:	Firma: